

Noi Commercianti

Informazioni & scadenze

UMCE

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it



CONFCOMMERCIO
 IMPRESE PER L'ITALIA
 PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO
 DI BASSANO DEL GRAPPA

NUMERO 04 - Aprile 2016

MAXI AMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI ACQUISTATI NUOVI

A seguito delle richieste pervenute ai nostri uffici, torniamo sull'argomento dei maxi-ammortamenti per i beni strumentali nuovi acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, per approfondirne la trattazione e evidenziarne gli aspetti principali.

Di fatto si tratta di una mera agevolazione ai fini fiscali, senza alcun tipo di rilevanza contabile, della quale possono usufruire sia imprese che liberi professionisti e consiste nella maggiorazione del 40% del costo del bene nuovo in modo da consentire, ai soli fini IRES ed IRPEF (no IRAP), l'imputazione di maggiori quote di ammortamento.

Al costo maggiorato del bene, saranno infatti applicati gli ordinari coefficienti di ammortamento, così come previsti dal DM 31/12/1988.

Tale aiuto spetta sia sui beni acquistati in proprietà sia su quelli in leasing, per i quali la maggiorazione opera per la sola quota capitale dei canoni e sul prezzo di riscatto, mentre non spetta per i contratti di noleggio.

Sono in ogni caso esclusi dai benefici gli acquisti di fabbricati e altre costruzioni.

AUTOVEICOLI

L'agevolazione in questione spetta anche per l'acquisto di veicoli nuovi, per i quali, oltre alla maggiorazione del costo di acquisto, è stato altresì previsto, nella stessa misura (40%), anche l'incremento del limite massimo di deducibilità:

	IMPRESE		AGENTI DI COMMERCIO	
	Limite ordinario	Limite maggiorato	Limite ordinario	Limite maggiorato
Autovetture nuove	€ 18.075	€ 25.306	€ 25.822	€ 36.152

È però utile evidenziare che la Legge di Stabilità non ha modificato la percentuale massima di deducibilità dei costi, che come sapete, è in realtà molto ridotta per gli automezzi in uso promiscuo, confermata nella misura del 20% per le normali aziende e del 80% per i soli agenti di commercio, da applicarsi sui massimali indicati nella tabella, al netto dell'eventuale quota di IVA detraibile.

CANONE RAI PRIVATO

COMUNICAZIONE DI ESONERO ENTRO IL 16 MAGGIO

Come già tempestivamente avvisato attraverso mail, è stato posticipato al 16 maggio p.v. il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per l'esonero dal pagamento del canone RAI, che da quest'anno sarà addebitato direttamente nella bolletta dell'energia elettrica.

Come noto, con la Legge di Stabilità 2016 è stata istituita una sorta di presunzione di fondo in base alla quale quanti sono

Periodico mensile d'informazione a cura della Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.

Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa, Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa Centralino Segreteria Tel.: 0424.523.108 - Fax Segreteria: 0424.522.213 - Fax Direzione: 0424.521.367 - Fax Ufficio Paghe: 0424.521.946 Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 Stampa Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491. • Dirett. Responsabile: Antonio Balestra Redazione: Riccardo Cellegghin, Franco Lago, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato, Simone Mattesco.

titolari di un'utenza elettrica ad uso domestico posseggono anche un apparecchio TV e pertanto sono tenuti a corrisponderne il canone.

In proposito ricordiamo che il canone RAI è dovuto una sola volta per nucleo familiare a condizione che i componenti abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Così il proprietario di più abitazioni e più utenze elettriche, tutte a lui intestate, è tenuto a corrispondere il canone una sola volta e gli verrà addebitato in una sola bolletta, mentre marito e moglie che risultassero residenti in due diverse abitazioni, dovranno corrisponderlo due volte.

La procedura, come si diceva, prevede la possibilità di farsi esonerare dal pagamento del canone per uno dei seguenti motivi:

- Non detenzione di un apparecchio televisivo;
- Persona con età pari o superiore a 75 anni con un reddito familiare non superiore ad € 6.713, 98 annui.

Chi si trova in una di queste due condizioni deve quindi inviare, entro la già richiamata data del 16 maggio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiarare la propria condizione di esonero.

Vi è inoltre un altro caso, che potrebbe essere molto più frequente e che si verifica quando lo stesso nucleo familiare è proprietario di più abitazioni allacciate alla rete elettrica, ma con utenze intestate a persone diverse (per es. una al marito e l'altra alla moglie).

Anche in questo caso è necessario inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per evitare di trovarsi il canone RAI addebitato più volte.

Tali comunicazioni devono essere necessariamente effettuare o tramite canale ENTRATEL/FISCONLINE (è però necessario essere in possesso del codice PIN) ovvero con plico raccomandata indirizzato allo Sportello Abbonamenti TV dell'Agenzia delle Entrate.

Per fornire una consulenza completa a tutti i nostri associati e per aiutarli nel disbrigo di tutte le formalità, è stato istituito un apposito sportello "Canone RAI" al quale potrete rivolgervi contattando la nostra segreteria (Tel. 0424.523108 - mail elisamattana@ascom.bassano.vi.it).

ATTENZIONE: per le utenze non domestiche e quindi per tutti i titolari di "abbonamenti speciali RAI" (Bar, Alberghi, Negozi, ecc.) le modalità di corresponsione del canone sono rimaste invariate e quindi si continua a versare a mezzo bollettino postale entro il 31 gennaio di ogni anno.

VENDITA DIRETTA DEI PRODUTTORI AGRICOLI RECENTE INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE X

La vendita diretta di prodotti ortofrutticoli da parte dei produttori agricoli è sempre stata una delicata questione con la quale si sono dovuti spesso confrontare commercianti al dettaglio e su aree pubbliche.

Per favorire lo sviluppo dell'attività agricola, le norme nazionali e regionali concedono ai produttori una serie di agevolazioni sotto il profilo contabile, fiscale ed amministrativo, che molto spesso cozzano con i mille "lacci e laccioli" cui invece sono sottoposte le imprese della distribuzione commerciale.

Il Dlgs 228/2001 consente infatti agli imprenditori agricoli di vendere direttamente al dettaglio, in tutta Italia, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende agricole, ovvero anche di quelli "derivati" e cioè ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.

In ogni caso, in virtù di quanto sancito dal comma 7 dell'art.4 del richiamato Decreto, anche la vendita dei prodotti non provenienti dal proprio fondo, purché non diventi "prevalente", è esentata da tutte le disposizioni sul commercio e sugli oneri fiscali

a carico dei commercianti.

In proposito è interessante riportare la risposta (N.5-05648) data dal Governo ad una interrogazione proposta dalla Commissione X - attività produttive sul concetto di prevalenza e sui limiti che, se superati, comportano il passaggio dall'attività da imprenditore agricolo a quella di commerciante.

Al riguardo, scrive il Viceministro allo Sviluppo Economico, Teresa Bellanova, *“si ritiene che ai fini della valutazione della percentuale di provenienza dei prodotti venduti dalle aziende agricole interessate..., non possa che farsi riferimento ai relativi ricavi e quindi al valore economico di tale produzione, e certamente non al peso o al volume. Da quanto sopra consegue che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, purché in misura non prevalente”*. Nel documento viene poi specificato che per prodotti non provenienti dai propri fondi si intendono anche quei prodotti alimentari lavorati presso la propria azienda agricola, ma con materie prime acquistate da terzi, mentre di contro, quei prodotti alimentari lavorati e trasformati da terzi con prodotti della propria azienda, sono da considerarsi come prodotti provenienti dai propri fondi. Per verificare la corretta gestione dell'attività di vendita, l'autorità preposta dovrà dunque riferirsi all'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di quei prodotti non provenienti dai propri fondi, che dovrà sempre restare inferiore all'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei propri prodotti ortofrutticoli.

Ricordiamo infine che il riformulato art.4 del Dlgs 228/2001, pur avendo ampliato la possibilità di vendita da parte degli imprenditori agricoli in occasione di sagre, fiere e manifestazioni varie, ha però escluso la vendita diretta su aree private all'aperto di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, se esterne all'ambito dell'azienda agricola.

Chiaro è in proposito il parere del Ministero dello Sviluppo Economico n.0197797 del 10/11/2014 che concorda appieno sul divieto di vendita diretta su aree private esterne all'azienda agricola.

DATA CERTA COME FARE SENZA IL SERVIZIO DELLE POSTE?

Sicuramente a molti di voi sarà capitato, nel corso degli anni, di rivolgersi alle Poste Italiane per apporre ad un documento o ad un contratto il timbro di data-certa, utile per provare, in modo sicuro e opponibile a terzi, la sua esistenza anteriormente ad uno specifico evento o una specifica data.

Dallo scorso 1 aprile però, Poste Italiane ha smesso di effettuare questo servizio e quindi, d'ora in avanti, chi dovrà attribuire una data certa su un documento, dovrà farlo ricorrendo a metodi alternativi, come quelli di seguito indicati:

AUTOSPEDIZIONE

È questo un vecchio sistema che consiste nello spedire a se stessi una raccomandata in modo che nella busta venga apposto il timbro del servizio postale ovvero il codice a barre dal quale sarà poi possibile risalire alla data di spedizione.

Il sistema presenta però qualche lacuna visto che la raccomandata dovrebbe essere conservata chiusa in modo da garantire integrità ed immodificabilità del suo contenuto e comunque, una volta aperta, potrebbero essere successivamente sollevate obiezioni.

Un metodo più utilizzato è quello del “plico-raccomandata” o raccomandata senza busta, che consente così l'apposizione del codice o timbro postale direttamente sul documento. Anche in questo caso però possono nascere contestazioni visto che se il documento è composto da più fogli, la data certa verrebbe apposta solo sull'ultimo di questi e non garantendo così l'integrità dell'intero documento.

PEC

Anche la Posta Elettronica Certificata, che di fatto sostituisce in tutto e per tutto la raccomandata A.R. , può rappresentare un modo per conferire data certa ad un documento visto che lo strumento può ricondurre al contenuto dei messaggi inviati.

Questa modalità presenta però qualche controindicazione visto che molto spesso gli utenti cancellano i messaggi salvati nella

PEC per motivi di spazio e comunque il gestore del servizio è tenuto a conservarne traccia per un periodo di tempo molto limitato (30 mesi). Inoltre non tutti conservano in maniera ordinata le relative ricevute di accettazione e consegna, senza considerare quanti cambiano gestore o si dimenticano di rinnovare il proprio account PEC.

In tali casi, l'archiviazione cartacea delle ricevute o dei messaggi inviati non riveste più alcun valore probatorio.

Inoltre vi è una questione giuridica molto più sottile e di difficile comprensione relativa al fatto che in realtà la PEC attribuirebbe solo un "riferimento temporale" al messaggio e cioè la certificazione "*della data e l'ora di un messaggio di posta elettronica*" (lettera *i*) dell'art.1, comma 2 del DPR 68/2005) ma non anche del contenuto.

MARCA TEMPORALE

È questo probabilmente il sistema più sicuro, semplice, economico ed organizzato per conferire una data certa ad un documento e quindi garantirne integrità ed immodificabilità anche nei confronti di terzi o della stessa Pubblica Amministrazione.

Sono acquistabili via internet rivolgendosi ad uno degli Enti Certificatori accreditati e sono applicabili a qualsiasi tipo di documento, quindi ad un semplice *pdf* (meglio se *pdf/A*) o anche a documenti firmati digitalmente garantendone così, in quest'ultimo caso, il valore della firma nel tempo, anche nel caso in cui il relativo certificato risultasse scaduto.

Le Marche Temporalmente emesse devono essere conservate in appositi archivi digitali (tenuti dall'Ente certificatore) per un periodo non inferiore a 20 anni e sono pertanto lo strumento più idoneo per garantire ai documenti la validità nel tempo.

In proposito avvisiamo quanti interessati che in Associazione è attivo il servizio di marcatura temporale dei documenti e quindi, quanti dovessero averne necessità, potranno in qualunque momento contattare i nostri uffici per farsi apporre la marca.

RAEE

NUOVE MODALITÀ DI RITIRO "UNO CONTRO ZERO"

Informiamo le aziende al dettaglio di piccoli elettrodomestici che il Ministro dell'Ambiente ha firmato il Regolamento previsto dall'art.11, comma 4, del decreto legislativo n.49/2014, per disciplinare il ritiro dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni da parte dei distributori commerciali.

La legge prevede l'obbligo, per i negozi di almeno 400 mq di superficie di vendita (per quelli più piccoli la norma è da intendersi come "**facoltà**"), di ritirare gratuitamente (e quindi senza obbligo di acquisto di apparecchiature di tipo equivalente) i piccoli RAEE (sono tali quelli di dimensioni esterne inferiori ai 25 cm) provenienti da nuclei domestici.

Da tale disposizione sono esclusi i RAEE di tipo professionale e quelli più ingombranti, per i quali continua a trovare applicazione il meccanismo del "uno contro uno".

I commercianti hanno poi l'obbligo di informare chiaramente i consumatori sulla gratuità del ritiro, anche tramite avvisi appesi all'interno/esterno dei locali.

I punti di raccolta dei predetti RAEE possono essere identificati sia all'interno del negozio sia in un luogo esterno, nelle immediate vicinanze e di pertinenza del punto vendita, in un'area circoscritta, pavimentata e posta al riparo da agenti atmosferici.

Lo svuotamento deve essere fatto "*ogni sei mesi o in alternativa quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 1.000 kg e, in ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno*". I RAEE raccolti possono essere trasportati anche direttamente dal commerciante, previa iscrizione "semplificata" all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in un centro accreditato per il riutilizzo, in un centro di raccolta, in un impianto oppure in un centro di "raccolta e restituzione" gestito dai produttori.

